A.G.C. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - Decreto dirigenziale n. 17 del 2 febbraio 2010 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.269 comma 2. Autorizzazione definitiva alle emisisoni in atmosfera. Ditta: L.M.P. - lavorazioni meccaniche Pratesi s.r.l. (legale rappresentante il sig. lannone Luigi). Attivita': lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo su oggetti metallici; sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 Kg/g. Sede operativa: zona industriale - localita' Plebiscito del Comune di Prata di Principato Ultra (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite:
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n. 1400 del 19/06/2003 (validità triennale), la ditta C.M.S. S.p.A., con sede legale in via Nuova Strada Consortile del Comune di Fisciano (SA) e sede dello stabilimento in località Ponte Sabato del Comune di Prata di Principato Ultra (AV), è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 25/7/1991 art. 4, comma 2 all.2, punto 12;
- CHE con nota dell'Ufficio prot. n. 922419 del 9/11/2006, si invitava la ditta a produrre rinnovo di richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- CHE con nota, acquisita agli atti prot. n. 983510 del 24/11/2008, l'Amministrazione Comunale di Prata di Principato Ultra, su richiesta dell'Ufficio, comunicava che la ditta C.M.S. S.p.A., aveva cambiato ragione sociale in ditta L.M.P. s.r.l. svolgendo la stessa attività;
- CHE con nota dell'Ufficio, prot. n. 166559 del 26/02/2009, si diffidava la ditta L.M.P. s.r.l. dallo svolgere qualsiasi attività che produca emissioni in atmosfera in assenza della prevista e preventiva autorizzazione;
- CHE con nota prot. 243426 del 20/03/2009, la ditta L.M.P. s.r.l., ha prodotto istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8 D.lgs. 152/06 per modifica agli impianti e continuazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di lavorazioni meccaniche con asportazione di trucioli su oggetti metallici; sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 Kg/g;
- CHE tale istanza è da ritenersi prodotta ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06;
- CHE ad essa sono allegati:

il progetto e la relazione tecnica redatta a firma del dr. Pasquale Paolillo iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al n. 27369 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazioni delle emissioni.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:

- I. è anteriore al 2006 secondo la definizione dell'art. 268 lett. "I" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
- II. non è in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 5 del medesimo decreto legislativo;
- b. **CHE** dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- c. **CHE** con nota prot. n. 290876 del 2/04/2009 è stata indetta la Conferenza dei Servizi per il giorno 1/04/2009; in tale seduta, esaminati gli atti anche in via istruttoria, la Conferenza dei Servizi ha espresso all'unanimità parere favorevole al progetto così come proposto;
- d. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati:
- e. **CHE** tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (AR-PAC):
- f. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 374039 del 30/04/2009;
- g. CHE solo in data 27/01/2010 è stata acquisita al prot. n. 69974 la fotocopia del bonifico di € 1202,71 (milleduentodue/71), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004.

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, per emissioni derivanti dall'impianto destinato all' attività di lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo su oggetti metallici; sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 Kg/g esercitata nel Comune di Prata di Principato Ultra (AV) alla zona industriale – località Ponte Sabato;

VISTI:

- 1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7. il D.D. n. 1400 del 19 giugno 2003;
- 8. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
- 9. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- 10. il D.LGs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt..

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni (scadenza 2 febbraio 2025) in favore della ditta L.M.P. s.r.l. per le emissioni derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche con asportazione di trucioli su oggetti metallici; sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 Kg/g prevista nel predetto decreto alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta, esercitata nell'impianto sito in Prata di Principato Ultra (AV) alla zona industriale località Ponte Sabato;
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

		Punti di emissione							
Valori		E1				E3		E4	
stimati				E2					
Altezza dal piano di campagna (m)		8		8		8		8	
Altezza dal colmo dei tetti (m)		1		1		1		1	
Diametro allo sbocco (m o mxm)		0,30		0,30		0,45		0,30	
Sezione allo sbocco (m²)		0,0707		0,0707		0,159*0		0,0707	
Temperatura allo sbocco (°C)		20		20		20		20	
Portata (N m³/h)		2014,4		2014,4		5332,2		1540,4	
Velocità allo sbocco (m/s)		8,5		5,5		10,0		6,5	
Durata e frequenza delle emissioni (h/giorno)		6 – discontinua		6 – discontinua		6 – discontinua		6 - discontinua	
Provenienza emissioni		Cabina di sbavatura		Cabina di sbavatura		Cabina di sbavatura		Barattatrice - lavatrice	
Tipo di abbattimento		Filtri a tessuto		Filtri a tessuto		Filtri a tessuto		Adsorbitore	
Inquinanti		Concentr. (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	Concentr. (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	conc. (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	conc. (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)
Polveri		< 10,0	< 20,1	< 10,0	< 20,0	< 10,0	< 53,3		
Ferro		< 1,0	<2,0	< 1,0	<2,0	< 1,0	<5,3		
Cromo III		< 0,5	< 1,0	< 0,5	< 1,0		< 2,7		
Piombo		< 0,5	< 1,0	< 0,5	< 1,0	< 0,5	< 2,7		
Tot.SOV Tab. All.1								< 0,1	< 0,2
	Classe II							< 3,0	< 4,6
	Classe III							< 3,0	< 4,6
Tot. Sov Tab D	Classse IV							< 3,0	< 4,6
	Classe V							< 3,0	< 4,6
SOV TOTALI								< 12,1	18,6

- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concen trazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGs 3 apri le 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegatoVI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Prata di Principato Ultra e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni:
 - f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
 - g) che la ditta comunichi a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Prata di Principato Ultra e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);
 - h) effettuare, con **cadenza triennale**, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" **durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose**, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le **analisi periodiche di tutte le emissioni**, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Prata di Principato Ultra, ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III.rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - 1) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.LGs 3 aprile 2006, n. 152 in ca so di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - m) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV–TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
 - o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare ulteriormente che:
- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto n. 4-h dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare ulteriormente che:
 - i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.LGs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - procedere al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;
 - comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- 7) di demandare all'ARPAC di accertare entro sei mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze;
- 8) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3⁴ della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta L.M.P. s.r.l. con sede in Prata di Principato Ultra alla zona industriale località Ponte Sabato;
- 12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Prata di Principato Ultra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex AV/2) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ed all'ARPAC– Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore (Dott. Guido Vegliante)